



**DOT
COM**

Antiriciclaggio per i professionisti:

Le novità normative

Macerata, 21/02/2020

dott. Gian Luca Monge

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti



DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO V DIRETTIVA

E' stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2019, il decreto legislativo n.125 di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2018/843 Ue (V Direttiva antiriciclaggio) e pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2019.

Il provvedimento, in vigore dal 10 novembre, apporta ulteriori modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, che così subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017.



PRINCIPALI NOVITA'

- Ampliamento della platea di destinatari della normativa antiriciclaggio: prestatori di servizi di portafoglio digitale (persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali)
- Previsione dell'accesso al «pubblico» ad alcune delle informazioni relative alla titolarità effettiva (nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza).
- Previsione dell'esclusione dall'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o nel caso in cui il titolare effettivo sia persona incapace o minore.

PRINCIPALI NOVITA'

- Segnalazione da parte dei soggetti obbligati delle eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva consultabili nel registro dei titolari effettivi, rispetto a quelle acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela
- Attribuzione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GDF del potere di acquisire anche attraverso i controlli sull'osservanza delle norme antiriciclaggio «dati e informazioni» presso i soggetti obbligati.
- Monitoraggio sui propri iscritti da parte degli Ordini, con invio entro il 30 maggio di ogni anno di una relazione contenente il numero di decreti sanzionatori adottati dalle autorità competenti nei confronti dei propri iscritti, numero di SOS ricevute e numero di misure disciplinari adottate nell'anno precedente.



REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

Come previsto dall'art. 11 comma 2 d.lgs. 90/2017, il CNDCEC (organismo di autoregolamentazione) ha reso disponibili in data 23/01/2019 le regole tecniche approvate il 16/01/2019.

Il testo è stato redatto previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018. Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha messo a disposizione specifiche attività di formazione in modalità e-learning.

Le regole sono considerate vincolanti per gli iscritti da gennaio 2020, a seguito di differimento deliberato dal CNDCEC (la data originariamente prevista era il 23 luglio 2019).



OGGETTO DELLE REGOLE TECNICHE

Tali regole hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).



1. Valutazione del rischio

Le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all'obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente da dicembre 2007 con l'entrata in vigore del D.Lgs.231/2017) e, dall'altro, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.



2. Adeguata verifica della clientela

Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.



3. Conservazione

Le regole tecniche sulla conservazione stabiliscono che la stessa può essere sia cartacea che informatica. Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacei ovvero informatici, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007



LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO

Il CNDCEC ha predisposto le Linee Guida, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le presenti Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

Quadro normativo

- D.Lgs 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs 125/2019 di recepimento della V direttiva (in vigore dal 10/11/2019);
- Regole tecniche del CNDCEC disponibili dal 23/01/2019 ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. 231/2007, vincolanti per gli iscritti dal 01 gennaio 2020.
- Linee guida CNDCEC approvate il 16 maggio 2019.

La norma primaria di riferimento (D.Lgs. 231/2007) viene quindi affiancata ed integrata dalle Regole Tecniche che sono vincolanti per i soggetti a cui sono indirizzate e dalla Linee guida che danno delle indicazioni operative.



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Soggetti obbligati, adempimenti, ruolo degli organismi di autoregolamentazione



Soggetti obbligati

Suddivisi in cinque categorie in base alle funzioni effettivamente svolte:

- intermediari bancari e finanziari
- altri operatori finanziari (fiduciarie ex l. 1966/1939, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute)
- professionisti
- operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, case d'asta o gallerie d'arte, custodia e trasporto di denaro contante e titoli o valori, mediazione civile, recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari), prestatori di servizi di portafoglio digitale
- prestatori di servizi di gioco (gioco online, gioco su rete fisica, case da gioco)

Adempimenti

- Analisi e valutazione del rischio e adozione di misure di mitigazione (artt. 14 - 16)
- Adeguata verifica della clientela (artt. 17 - 30):
 - identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo e verifica della loro identità
 - acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
 - controllo costantesecondo modalità semplificate, ordinarie o rafforzate in base al livello di rischio rilevato
- Conservazione di documenti, dati e informazioni (artt. 31 – 34)



Adempimenti

- Segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 - 41)
- Obbligo di astensione (art. 42)
- Comunicazioni degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46)
- Comunicazioni oggettive (art. 47)
- Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48)
- Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (artt. 49 - 51)

Finalità

- **Tutela dell'integrità** del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza al fine di **prevenire e contrastare** l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Misure proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione professionale
- Applicazione in funzione:
 - della peculiarità dell'attività
 - delle dimensioni
 - della complessitàdei soggetti obbligati, tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività



Privacy

I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi:

- avvenga per i soli scopi e per le attività da esso previsti
- nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali

(art. 3 comma 9)

Ruolo degli Organismi di autoregolamentazione (art. 11)

Sono: CNDCEC, ODCEC, Consigli di disciplina

- Promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi
- Elaborano e aggiornano regole tecniche in materia di
 - procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di R e FT cui i professionisti sono esposti
 - controlli interni
 - adeguata verifica, anche semplificata
 - conservazione
 - garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza
- Sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia

Ruolo degli Organismi di autoregolamentazione (art. 11)

- Sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione
- Attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui gli iscritti sono soggetti e comunicano annualmente al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti avviati o conclusi dagli ordini territoriali
- Possono ricevere le SOS dai propri iscritti
- Informano prontamente la UIF di situazioni correlate a fattispecie di R e FT di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio



Il nuovo obbligo di autovalutazione del rischio

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs.231/2007 i soggetti obbligati (tra cui i professionisti:

- adottano misure di individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.
- documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione (sono tali gli Ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i Consigli di disciplina)
- adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

Valutazione e mitigazione del rischio

Da un punto di vista metodologico, il percorso prevede i seguenti passaggi

- Identificazione del rischio



- Analisi delle vulnerabilità



- Determinazione del rischio residuo



- Azioni di mitigazione del rischio

Regola Tecnica N.1: Autovalutazione del rischio

I professionisti valutano (tale attività non può essere delegata):

- il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze
- la vulnerabilità, connessa alla adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi

e determinano il rischio residuo, al fine di adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo, si utilizza la seguente scala graduata:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4



Autovalutazione del rischio

La prima Autovalutazione del rischio dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale del Comitato di Sicurezza Finanziaria e aggiornata dopo la pubblicazione di quella nuova.

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

L'ultima analisi di valutazione del rischio del CSF è di giugno 2019, ma come indicato nelle Linee Guida, per analogia con quanto previsto per gli intermediari finanziari, la prima Autovalutazione trova applicazione dal 01/01/2020 e deve essere perfezionata entro il 30/04/2020.

Identificazione del rischio inerente

Fattori da considerare (ex art. 15) di cui le linee guida forniscono dei criteri di valutazione:

- Tipologia della clientela (numero di clienti e loro caratteristiche oggettive e soggettive)
- Area geografica di operatività (numero di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio)
- Canali distributivi (ricorso a collaborazioni esterne, canali di pagamento specie nel caso di prestazioni richieste in aree pericolose o distanti dalla sede del professionista)
- Prodotti e servizi offerti (percentuale di prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo)

La media aritmetica dei valori assegnati ai singoli fattori di rischio determina, sulla base della precedente tabella, il valore del rischio inerente.

Analisi delle vulnerabilità

Utilizzando la tabella sottostante e il sistema della media aritmetica dei valori assegnati sulla base delle indicazioni delle linee guida, è possibile determinare il grado di vulnerabilità dello studio professionale influenzata dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. Formazione (livello di aggiornamento in capo a tutti i componenti dello studio e frequenza delle attività formative);
2. Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in termini di modulistica, procedure di identificazione del cliente, esecutore e del TE) ;

Analisi delle vulnerabilità

3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni (idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi di conservazione consistente nell'istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela e individuazione dei soggetti legittimati ad accedere ed alimentare tale sistema) ;
4. organizzazione in materia di SOS e comunicazione delle infrazioni alle norme sul contante (idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi in materia di SOS consistenti nell'esistenza di una procedura interna di rilevazione delle anomalie e nella diffusione interna degli indici di anomalia e delle casistiche di antiriciclaggio e FDT elaborate dall'UIF.



Analisi delle vulnerabilità

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

La combinazione di rischio e vulnerabilità in una matrice consente di determinare il rischio residuo, mediante una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dalla presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
	non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa	
		VULNERABILITA'			

Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

In base alla casella di intersezione si determina il valore di rischio residuo che viene individuato tenendo presente la presente scala graduata:

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Per gestire il rischio residuo, il professionista applica misure di mitigazione adeguate alla propria natura e dimensione (ex art. 16), secondo quanto indicato nelle regole tecniche.

Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

Presidi di mitigazione: l'organizzazione dello studio

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

Presidi di mitigazione: la formazione

- I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali (art. 16, co. 3 d.lgs. 231/07).

A giugno 2018 il CNDCEC ha approvato il «Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)»

Tale piano destinato agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ai collaboratori e dipendenti dello studio prevede delle sessioni formative organizzate dall'Ordine territoriale o dal Titolare dello studio/Responsabile antiriciclaggio per i dipendenti.



Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

Il principio di fondo è quello secondo cui quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.



Esempio

Studio professionale con sede in Piemonte e composto da 3 professionisti, con clientela a rischio poco significativo (11% di clienti ad alto rischio), con servizi a rischio abbastanza significativo (principalmente tenuta contabilità) erogati esclusivamente sul territorio nazionale e in zone geografiche non ritenute ad alto rischio (sulla base della più recente mappatura del CSF) e senza l'utilizzo di collaborazioni esterne.

Lo studio non si è dotato di procedure interne e gli associati hanno partecipato 4 anni prima ad una attività formativa antiriciclaggio.



Esempio

RISCHIO INERENTE

TIPOLOGIA CLIENTELA	2
AREA GEOGRAFICA OPERATIVITA'	1
CANALI DISTRIBUTIVI	1
SERVIZI OFFERTI	3

RISCHIO INERENTE **1,75 X 40%= 0,7**

VULNERABILITA'

FORMAZIONE	3
ORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI A.V.	2
ORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI CONSERVAZIONE	3
ORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI CONTANTI E SOS	4

VULNERABILITA' **3 X 60%=1,8**



Esempio

RISCHIO RESIDUO 2,5 → Poco significativo

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Adeguata verifica della clientela



Nei confronti di chi

- Cliente
- Titolare effettivo

In particolare:

- nei confronti dei nuovi clienti
- nei confronti dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'AV si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di R/FT associato al cliente.



Quando

Art. 16 d.lgs. 231/2007 ante novella	Art. 17 d.lgs. 231/2007 post novella
la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro	in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile	
il professionista esegue prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (operazione unica o frazionata)	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro
vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente	quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione



Prestazione professionale (Regole Tecniche)

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

- per le prestazioni professionali continuative, che si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.
- dove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Esclusioni

- attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 l. 12/1979.

La norma primaria non contempla ulteriori ipotesi di esonero dalla adeguata verifica.

Le Regole Tecniche individuano una serie di prestazioni a rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo «non significativo» per le quali sono previste delle regole di condotta «light».

Regola Tecnica N.2: Adeguata verifica della clientela

Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto, mappando le attività il cui rischio inerente è risultato:

- non significativo
- poco significativo
- abbastanza significativo
- molto significativo.

Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Le tipologie di prestazioni professionali evidenziate nella Tabella 1, in linea di principio, non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

In coerenza con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il soggetto obbligato sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente, tali prestazioni sono state classificate a rischio "non significativo". Pertanto, si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con l'acquisizione dei documenti indicati nella suddetta Tabella.

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni a rischio non significativo	Regola di condotta
Collegio sindacale (sindaco senza revisione legale)	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato al cliente
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni a rischio non significativo	Regola di condotta
<p>Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.</p>	<p>Acquisizione di copia del documento di identità del cliente da conservare nel fascicolo del cliente</p>
<p>Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 l.f.) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs.14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile e penale</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni a rischio non significativo	Regola di condotta
<p>Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. n. 80/2005 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della crisi ex legge 3/2012</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>
<p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni a rischio non significativo	Regola di condotta
<p>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web.</p> <p>Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati.</p> <p>Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati.</p> <p>Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc..</p> <p>Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione.</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>
<p>Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001</p>	<p>Acquisizione di copia della delibera del CdA o di determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo dell'ente.</p>

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni a rischio non significativo	Regola di condotta
<p>Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)</p>	<p>Applicabile l’esonero ex art. 17 co. 7 relativo a attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Nessun adempimento.</p>
<p>Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)</p>	<p>Acquisizione di copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.</p>

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

N.B.



Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza e molto significativo

Prestazioni	Rischio inerente
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abb. significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abb. significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abb. significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abb. significativo
Consulenza aziendale	Abb. significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico finanziaria	Abb. significativo

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco, significativo, abbastanza e molto significativo

Prestazioni	Rischio inerente
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abb. significativo
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco significativo
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto significativo
Tenuta contabilità	Abb. significativo
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abb. significativo
Revisione legale dei conti	Abb. significativo
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco significativo



Linee Guida: Adeguata verifica della clientela

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle 1 e 2, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

Regola Tecnica N.2 – 2.1.2 Valutazione del rischio specifico

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo



Regola Tecnica N.2 – 2.1.2 Valutazione del rischio specifico – TAB.A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.A

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	



Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.A

A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.A

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	





Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.A

A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	

Regola Tecnica N.2 – 2.1.2 Valutazione del rischio specifico – TAB.B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.B

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	



Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.B

B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiosi	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	



Linee Guida - Valutazione del rischio specifico – TAB.B

B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE B	



Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle due tabelle (A+B) diviso dieci.

Calcolo del rischio specifico

NB: Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.

Ne consegue che per tali prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore così ottenuto deve essere abbinato al rischio specifico risultante dalla seguente tabella:

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo. La determinazione di tale rischio effettivo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Determinazione del rischio effettivo

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata (Regole Tecniche*):

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

* Le Linee Guida prevedono per il rischio non significativo l'adeguata verifica semplificata

Linee Guida – Allegato AV.1

Il modello AV.1, allegato alle Linee guida consente al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. risk based approach, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico.

N.B. La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal **soggetto obbligato**: trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

Sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc.



Linee Guida – Allegato AV.1

Il processo di valutazione del rischio mediante la compilazione della relativa scheda di valutazione, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.

Laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

Adempimenti:

- identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore, e verifica della loro identità
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità
- acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
- controllo costante nel corso della prestazione professionale

NB: esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1 co. 2 lett. p) DLgs. 231/2007).

Delimitazione dell'obbligo di adeguata verifica

In base a quanto previsto dalla Regola tecnica 2.3, quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

In base a quanto previsto dalla Regola tecnica 2.3, per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta anche in assenza del cliente purchè le informazioni siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio associato al cliente (art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) d.lgs. 231/2007).

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le attività di:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.



Modalità di adeguata verifica

L'estensione delle **verifiche**, della **valutazione** e del **controllo** è commisurata al livello di rischio rilevato

I professionisti:

- adottano misure **proporzionali** all'entità dei rischi di R e FT
- dimostrano alle autorità e agli Oda che le misure adottate sono **adeguate** al rischio rilevato

L'adeguata verifica si svolge quindi secondo modalità:

- semplificate
- ordinarie
- rafforzate

Obblighi del cliente

I clienti forniscono **per iscritto, sotto la propria responsabilità** tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

(art. 22, comma 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere** è punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
- con la multa da 10.000 a 30.000 euro

(art. 55, comma 3)

Identificazione del cliente e dell'esecutore

- Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale/dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- In presenza del cliente/esecutore
- Mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, **di cui acquisire copia**
- Con verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)

Identificazione del titolare effettivo

- Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale/dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- In presenza del cliente/esecutore
- Mediante acquisizione dei dati dichiarati dal cliente/esecutore
- Attraverso l'adozione di **misure proporzionate al rischio**, comprese quelle che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)

Linee Guida : il soggetto obbligato **non è tenuto ad acquisire copia** del documento di identità del titolare effettivo



Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Che cosa e quando

Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione **laddove in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**

Come

Attraverso:

- la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (d.lgs. 64/2011), cosiddetto SCIPAFI
- il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero di un regime di identificazione elettronica)



Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Titolare effettivo

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a **comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente**

Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale

Acquisizione di informazioni relative:

- alle relazioni tra il cliente e l'esecutore,
- alle relazioni tra il cliente e il titolare effettivo
- all'attività lavorativa
- alla situazione economico -patrimoniale del cliente (in funzione del rischio)

Verifica:

della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto professionale



Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale

SCOPO DELLA PRESTAZIONE

Si tratta del fine ultimo che il cliente intende perseguire attraverso la prestazione professionale richiesta (ad esempio cessione quote, tenuta contabilità, assistenza in contenzioso ...)

NATURA DELLA PRESTAZIONE

Occorre distinguere se quest'ultima è di carattere ordinario o straordinario e se l'incarico conferito ha carattere occasionale o ricorrente

Controllo costante

- Esame della complessiva operatività del cliente e verifica della coerenza con la conoscenza del medesimo e del suo profilo di rischio
- Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
- Verifica, se necessaria in funzione del rischio, della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

SCOPO

appurare se le operazioni e le attività svolte durante il rapporto siano coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi

La periodicità del controllo costante è legata agli esiti della valutazione del rischio.

Identificazione senza la presenza fisica del cliente

Ammessa per i clienti:

- già identificati in relazione ad altra prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente
- i cui dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

- Responsabile finale dell'assolvimento degli obblighi è colui che ricorre a terzi
- E' possibile ricorrere a terzi per:
 - identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
 - Informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
- Si considerano terzi i professionisti nei confronti di altri professionisti, quindi i professionisti possono richiedere l'attestazione a soggetti terzi elencati all'art.26 c.2 D.Lgs.231/2007, mentre possono rilasciarla solo ad altri professionisti.
- E' vietato avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Il terzo deve:

- rilasciare idonea attestazione a lui univocamente riconducibile
- trasmettere l'attestazione al soggetto obbligato che se ne avvale
- confermare espressamente il corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attività di verifica effettuate e la coincidenza tra il cliente verificato e il soggetto cui l'attestazione si riferisce
- mettere a disposizione del soggetto obbligato le informazioni acquisite (attraverso strumenti veloci di trasmissione, quali ad esempio la posta elettronica)
- su richiesta del soggetto obbligato trasmettere senza ritardo copia dei documenti acquisiti

Regola tecnica N 2.8

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

Obbligo di astensione (art. 42) – Casi

- Impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica
 - Valutare segnalazione di operazione sospetta
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità

Obbligo di astensione - Esoneri

- Esame della posizione giuridica del cliente o espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento
- Obbligo di legge di ricevere l'atto



Modalità semplificate di adeguata verifica

Quando



I casi e gli adempimenti semplificati **non** sono più definiti dalla legge (previgente art. 25 d.lgs. 231/2007)

Possibile in presenza di basso rischio di R/FT
Esclusa quando vi è sospetto di R/FT



Come

NB: semplificazione non significa in alcun caso esenzione dagli obblighi

- Gli organismi di autoregolamentazione:
 - stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica
 - possono individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione
- La semplificazione attiene all'**estensione** e alla **frequenza** degli adempimenti
- L'estensione va commisurata al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di basso rischio:
 - tipologia di clienti
 - tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
 - aree geografiche

Indicatori di «basso» rischio (art.23 comma 2)

Tipologia di clienti

- Società quotate con obbligo di trasparenza
- Pubbliche amministrazioni o istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'UE
- Clienti residenti in aree geografiche a basso rischio

Tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- Le prestazioni indicate in Tabella 2 della Regola Tecnica n.2 come a rischio poco significativo:

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti



Indicatori di «basso» rischio (art.23 comma 2)

Aree geografiche

- Stati membri
- Paesi terzi
 - dotati di efficaci sistemi di prevenzione del R/FT
 - caratterizzati da basso livello di corruzione o permeabilità ad attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti
 - con presidi di prevenzione di R/FT effettivi e coerenti con le raccomandazioni del GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti

Altri indicatori di «basso» rischio

L'ODCEC, nell'ambito della sua funzione di organismo di autoregolamentazione ha integrato tali indicatori di basso rischio.



Regola tecnica N.2.4

devono considerarsi altresì a basso rischio di riciclaggio:

Gli intermediari bancari e creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni private, fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Obblighi in caso di adeguata verifica semplificata

Quindi il professionista deve:

- raccogliere e conservare nel fascicolo del cliente le informazioni raccolte per verificare se il cliente rientra tra quelli cui si applicano le procedure semplificate di adeguata verifica;
- fare l'analisi del rischio di riciclaggio/FDT;
- individuare il titolare effettivo;
- acquisire i dati e valutare scopo e natura della prestazione professionale;
- svolgere il controllo costante

Semplificazioni

Consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni (laddove invece tale quadro fosse variato dovrà essere effettuata la valutazione del rischio).



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Modalità rafforzate di adeguata verifica



Quando

- In caso di elevato rischio di R/FT
- **Sempre** in caso di:
 - clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
 - prestazioni professionali con clienti e titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (PEP)
 - **Linee Guida:** in caso di elevato rischio di R/FT l'adeguata verifica rafforzata dovrà essere effettuata anche per le prestazioni occasionali e per le ex PEP.

Come

- Gli organismi di autoregolamentazione:
 - possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica ulteriori
 - possono individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione
- L'estensione va commisurata al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di alto rischio:
 - tipologia di clienti
 - tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
 - aree geografiche

Indicatori di rischio

Relativi al cliente:

- prestazioni professionali eseguite in circostanze anomale
- residenza o sede in aree geografiche ad alto rischio
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- società che hanno emesso azioni al portatore o sono partecipate da fiduciari
- attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso in relazione alla natura dell'attività svolta



Indicatori di rischio

Relativi prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- prestazioni professionali o operazioni occasionali a distanza non assistite da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

Indicatori di rischio

Geografici:

- Paesi terzi ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del R/FT coerenti con le raccomandazioni GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

Attenzione a

Operazioni:

- caratterizzate da importi insolitamente elevati
- rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono in concreto preordinate



- esaminare contesto e finalità
- rafforzare il grado e la natura delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette

Adempimenti

- Acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo
- Approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni su scopo e natura del rapporto
- Intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure volte a garantire il controllo costante
- Applicare misure ulteriori individuate dagli organismi di autoregolamentazione

Suggerimenti (Regola tecnica N.2.5)

Il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;

Suggerimenti (Regola tecnica N.2.5)

- Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- Consultare fonti aperte e social media.

Suggerimenti (Regola tecnica N.2.5)

Esempi di fonti consultabili:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Ulteriori misure alternative tra loro (Regola tecnica N.2.5)

- Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- Consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- Maggiore frequenza del controllo costante.

Persone esposte politicamente (PEP)

- persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche
- i loro familiari
- coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

ovunque residenti

(art. 1, comma 2, lett. dd)

Persone esposte politicamente (PEP)

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione, assessore regionale, sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti** nonché cariche analoghe di Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, **consigliere regionale** nonché cariche analoghe di Stati esteri
- **Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici**
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti

Persone esposte politicamente (PEP)

- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero **partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti**
- **Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale**
- **Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetti svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali**

Familiari di PEP

- Genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP
- Figli e loro coniugi nonché persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Linee Guida: ai fini dell'identificazione dei familiari di persone politicamente esposte rileva esclusivamente il legame sussistente al momento dell'instaurazione del rapporto professionale.

Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami

- Persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari
- Persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP

Adempimenti

Definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare **se il cliente sia una PEP**

In caso di **prestazioni con cliente PEP**:

- applicare misure adeguate per stabilire origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione
- assicurare un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

Persone Politicamente Esposte (Regola tecnica N.2.6)

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Tale concetto rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Ad esempio il sindaco di un comune con più di 15.000 abitanti che conferisce un incarico per il comune stesso e non agisce quindi come privato.



Registro dei titolari effettivi

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati
- A carico degli amministratori
- Sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario e al controllo dell'ente cui l'impresa è tenuta, dalle comunicazioni ricevute dai soci, da ogni altro dato a disposizione
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni

(art. 22, comma 3)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni richieste o l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità ex 2377 c.c. delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante
- Si applicano in quanto compatibili gli artt. 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341 ter c.c.

(art. 22, comma 3)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati
- A carico del fondatore, ove in vita, ovvero dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente
- Sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a disposizione
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni

(art. 22, commi 2 e 4)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Trust espressi (l. 684/1989)

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva
- A carico dei fiduciari
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione dello status di fiduciario

(art. 22, comma 5)

Comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese

- A carico di imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- Per via esclusivamente telematica
- In esenzione da imposta di bollo
- In apposite sezioni ad accesso riservato



L'omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.)

(art. 21, commi 1 e 3)



Accesso ai dati

Sezione imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private	Sezione trust
Destinatari obblighi antiriciclaggio	Destinatari obblighi antiriciclaggio
MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni	MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni
DNAA e autorità giudiziaria conformemente alle attribuzioni istituzionali	
Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale	
Soggetti privati portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato, a determinate condizioni	

N.B.: con il D.Lgs. 125/2019 accesso al pubblico per taluni dati del T.E.



Decreto attuativo

Apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE, stabilirà (12 mesi scaduti il 03/07/2018, ma prorogati al 03/07/2020):

- dati e informazioni oggetto di comunicazione
- modalità e termini della comunicazione
- modalità per l'accesso tempestivo da parte delle autorità
- modalità di consultazione e requisiti di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- termini, competenza e modalità del procedimento per la valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a soggetti portatori di interesse giuridico rilevante e differenziato
- modalità di dialogo tra RI e Agenzia delle Entrate
- importo dei diritti di segreteria



Consultazione del Registro e tracciabilità

Occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

(art. 20, comma 6)

La consultazione del Registro non esonera dalla valutazione del rischio di R e FT cui si è esposti nell'esercizio dell'attività e dall'adozione di misure adeguate al rischio medesimo

(art. 21, comma 7)

Titolare effettivo - Definizione

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

(art. 1, comma 2, lett. pp)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

(art. 20, comma 1)

Titolare effettivo di società di capitali

Primo criterio – Proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 2)

- Proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente
- Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente



Titolare effettivo di società di capitali

Secondo criterio – Controllo (art. 20, comma 3)

Sono titolari effettivi le persone fisiche cui è attribuibile il controllo in forza:

- della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante

Se i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi





Titolare effettivo di società di capitali

Terzo criterio – Poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 4)

Sono titolari effettivi le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Linee Guida: i membri del CDA dotati di legale rappresentanza (Tale indicazione è stata recepita nel Decreto legislativo attuativo della V direttiva antiriciclaggio).

Titolare effettivo di persone giuridiche private

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

(art. 20, comma 5)

Titolare effettivo di trust

In caso di trust sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- il fondatore
- il fiduciario o i fiduciari
- il guardiano o altra persona per conto del fiduciario, ove esistente
- i beneficiari o la classe di beneficiari
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

(art. 22, comma 5)

Titolare effettivo di società di persone (Superata)

«L'articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. ...»

(FAQ MEF, Dipartimento Tesoro, 3 ottobre 2017)

Titolare effettivo di società di persone – Linee Guida

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali.

Possono quindi essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%;
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Registrazione



Registrazione

Non è più previsto l'obbligo di registrazione dei dati del cliente e della prestazione nell'archivio cartaceo o informatico

Ex art. 69, comma 1, non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazione previste dalla normativa previgente

Risultano quindi tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:

- omessa registrazione (art. 55, comma 4 previgente d.lgs. 231/2007)
- omessa istituzione del registro della clientela (art. 57, comma 3 previgente d.lgs. 231/2007)

Conservazione

Finalità e tempo

Finalità:

- prevenzione, individuazione o accertamento di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- analisi UIF o altre autorità competenti

(art. 31, comma 1)

Utilizzabilità a fini fiscali (art. 34, comma 1)

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per **10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (art. 31, comma 3)

Oggetto dell'obbligo di conservazione

- Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica
- Originale, o copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni

La documentazione conservata deve **consentire** quanto meno **di ricostruire univocamente**:



Art.31 c.2

- data di conferimento dell'incarico
- dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore
- scopo e natura della prestazione professionale
- data, importo e causale dell'operazione
- mezzi di pagamento utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto della prestazione professionale – Reg. tecnica N.3)

Modalità di conservazione

- Rispetto codice della privacy
- Trattamento dei dati per le sole finalità del decreto
- Idoneità a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni
- Idoneità a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- Indicazione esplicita dei soggetti legittimati:
 - ad alimentare il sistema di conservazione e
 - ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

(art. 32, commi 1 e 2)

Modalità di conservazione

- Accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità
- Tempestiva acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data (è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro **30 giorni**)
- Integrità dei dati e delle informazioni e non alterabilità degli stessi dopo la loro acquisizione
- Trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni e mantenimento della loro storicità

(art. 32, comma 2)



Centro di servizi

E' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizi:

- ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato
- purché al soggetto obbligato sia assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione

(art. 32, comma 3)

Fascicolo del cliente

Il fascicolo del cliente conforme a quanto indicato costituisce idonea modalità di conservazione

(art. 34, comma 2)

Quindi

Per i clienti acquisiti ante 1 gennaio 2020 il fascicolo deve essere aggiornato secondo le nuove regole di conservazione.

Per i nuovi clienti il fascicolo deve essere istituito secondo le nuove regole di conservazione

Fascicolo del cliente

- E' istituito all'atto del conferimento dell'incarico professionale
- E' aggiornato costantemente

Contiene

- Copia del documento di riconoscimento
- Fotocopia codice fiscale e partita iva
- Visura camerale
- Verbale CdA di nomina
- Documentazione acquisita dal professionista per l'individuazione del titolare effettivo
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica
- Dichiarazione del cliente
- Scheda di valutazione del rischio

Fascicolo del cliente

- Eventuale attestazione in caso di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
- Copia del mandato professionale
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale
- Eventuale documentazione comprovante l'attività di consulenza pre contenzioso svolta
- Scheda di controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'uso del contante
- Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

Regola tecnica N.3: Conservazione dei dati e delle informazioni

UTILIZZABILITA' ARCHIVI ATTUALMENTE IN USO

Nell'ambito delle possibilità di conservazione **cartacea ed informatica** e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

Regola tecnica N.3: Conservazione dei dati e delle informazioni

CONSERVAZIONE CARTACEA

- Tale modalità di conservazione dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
- Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
- I fascicoli del cliente può comunque rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

Regola tecnica N.3: Conservazione dei dati e delle informazioni

CONSERVAZIONE INFORMATICA

I professionisti possono avvalersi:

- di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Regola tecnica N.3: Conservazione dei dati e delle informazioni

CONSERVAZIONE INFORMATICA

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.



Regola tecnica N.3: Conservazione dei dati e delle informazioni

CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI

Potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Formazione del personale

Formazione del personale

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali

A tal fine garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione finalizzati:

- alla corretta applicazione delle disposizioni;
- al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
- all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

(art.16, comma 3)

Piano di formazione del CNDCEC

A giugno 2018 il CNDCEC ha approvato il «Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)»

Sono destinatari del piano di formazione i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e collabori e i dipendenti di studio

Le sessioni formative sono dall'Ordine territoriale per gli iscritti, i collabori e i dipendenti e dal Responsabile Antiriciclaggio dello studio per i collaboratori e i dipendenti di studio.

Collegi sindacali

Obblighi a carico dei singoli componenti

Adempimento	Collegio sindacale presso soggetti NON DESTINATARI della normativa	Collegio sindacale presso DESTINATARI della normativa (art. 46 d.lgs. 231/2007)
Adeguate verifica	SI	NO
Conservazione	SI	NO
Comunicazione infrazioni contante al MEF (art. 51)	SI	SI
SOS	SI	NO
Comunicazione operazioni potenzialmente sospette al legale rappresentante della società	—	SI
Comunicazione dei fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni del titolo II - Obblighi e delle disposizioni attuative di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati	—	SI



Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia

Trasferimento di contante

E' vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati

Il trasferimento, **quale che ne sia la causa o il titolo**, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati

(art. 49, comma 1)



Soglie dal 1° gennaio 2016 (l. 208/2015)

- **2.999,99** euro per trasferimento contanti, titoli al portatore e per negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta
- **999,99** euro per emissione assegni bancari e postali e circolari privi dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità



Legge di bilancio 2020

- Dal 1 luglio 2020 **1.999,99** euro
- Dal 1 gennaio 2022 **999,99** euro

Soglie precedenti

Ambito temporale di riferimento	Soglia
Fino al 29.04.2008	12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500 euro
Dal 6.12.2011	1.000 euro

Libretti di deposito bancari o postali

Dal 4 luglio 2017:

- è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi
- è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018

(art. 49, comma 12)

Assegni

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare:

- l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
- la clausola di non trasferibilità

Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno)

(Circ. MEF, 5/8/2011, n. 281178)

Obblighi dei professionisti

I professionisti hanno l'obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato (*), entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante o di titoli al portatore e alle prescrizioni in tema di assegni

(decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011)

Le RT procedono alla comunicazione dell'infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia Entrate (d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

(*) Per singoli rilievi di importo superiore a 250.000 euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari

(Circolare MEF, 16/01/2012, n. 2)

Inoltro telematico con SIAR

Dal 19 aprile 2018 le comunicazioni alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato possono essere effettuate anche per via telematica mediante il nuovo applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio), messo a disposizione sul sito del MEF (<https://siar.mef.gov.it/>).

Tale procedura, che è alternativa a quella attualmente prevista, richiede un preventivo accreditamento da parte dell'utilizzatore e consente una standardizzazione degli invii delle segnalazioni da parte dei soggetti destinatari della normativa.

Rimangono valide tutte le comunicazioni di infrazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato inviate con le comuni modalità cartacee.

Infrazione al divieto di trasferimento di contanti

- notizia di infrazione
 - contabilità semplificata/contabilità ordinaria
 - le registrazioni di operazioni «per cassa» si presumono effettuate in contanti
- trasferimento a qualsiasi titolo
- tra soggetti diversi
- importo complessivamente superiore alla soglia di legge – pagamenti frazionati
- validità dell'operazione



Compensazioni

In base alla normativa sui contanti è consentita la compensazione tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 3.000 euro

Prelevamento dal proprio c/c bancario

In base alla normativa sul trasferimento dei contanti è consentito prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 3.000 euro

In tali casi occorre tuttavia tenere presente che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante **di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente**

(art. 35, comma 1)

Pagamenti frazionati

La pluralità di pagamenti non è elusiva quando:

- è connaturata ad una determinata prassi commerciale;
- rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione);
- risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l'amministrazione riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso

(MEF 11 novembre 2013)

Pagamenti frazionati e «7 giorni»

L'effettuazione delle transazioni finanziarie:

- entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l'emersione di un intento elusivo
- in un arco temporale superiore a sette giorni, richiede di verificare l'oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi costituiscono frazioni di un'unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni

(MEF 11 novembre 2013)



Pagamento di stipendi in tranches

La rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di legge, non è ammissibile salvo che dall'accordo scritto tra le parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro

(MEF 11 novembre 2013)

Oblazione

Per violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 l. 689/81)

- entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione
- versando una somma pari a $\frac{1}{3}$ del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale



L'oblazione non è consentita:

- per le violazioni in tema di assegni al traente
- a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione contestata nei 365 giorni precedenti

La deroga per i turisti stranieri

I turisti stranieri

- possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di **15.000** euro (importo modificato dall'art. 1 c.245 Legge di Bilancio 2019)
- presso gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate e presso le agenzie di viaggi e turismo
- se non hanno la cittadinanza in Italia, né in un Paese UE, né nello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e se non hanno la residenza in Italia

(d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio

- Trasmettere comunicazione preventiva di adesione alla disciplina di deroga all'Agenzia delle Entrate, specificando gli estremi del conto corrente su cui saranno versate le somme incassate in contanti
- All'atto dell'effettuazione dell'operazione:
 - identificare il cliente straniero, acquisendo copia del passaporto
 - ottenere un'autocertificazione in cui il cliente attesta che non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi della UE o dello Spazio economico europeo e che ha residenza fuori del territorio dello Stato



Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio

- Versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione il denaro contante incassato sul conto indicato nella comunicazione preventiva, consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta di tale comunicazione



Segnalazione di operazioni sospette



Finalità normativa

Le disposizioni del d.lgs. 90/2017 sono volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Riciclaggio

Costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi

./.

Riciclaggio

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

È considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali (art. 2, comma 5)



Finanziamento del terrorismo

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette



Finanziamento del terrorismo

Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo:
<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

Liste

ONU

Lista Al-Qaeda relativa ai soggetti coinvolti in atti di terrorismo internazionale per i quali il Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni) ha deliberato l'introduzione di misure di congelamento negli Stati membri.

Unione Europea

Lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L'elenco ricomprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e gli ulteriori soggetti designati a livello europeo, nell'ambito delle misure di contrasto finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L'elenco completo delle sanzioni finanziarie in vigore è disponibile sul sito del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS) dell'Unione Europea, al seguente [link](#).

OFAC - Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane





Segnalazione di operazione sospetta

E' dovuta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sospetto

E' desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con in profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35, comma 1)

Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa



Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria

(art. 6, comma 4, lett. e)

Norme transitorie (comunicato UIF)

In seguito all'emanazione del d.lgs. 90/2017, sono da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria i seguenti provvedimenti UIF:

- provv. UIF 4 maggio 2017, Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette
- Indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità su proposta della UIF:
 - Provv. BI 30 gennaio 2013, indicatori per società di revisione e revisori legali con incarichi presso EIP
 - Dm Giustizia 16 aprile 2010, indicatori per professionisti e revisori contabili

Norme transitorie (comunicato UIF)

- Schemi di comportamenti anomali
 - Com. UIF 2 dicembre 2013, Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust
 - Com. UIF 23 aprile 2012, Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nella fatturazione
 - Com. UIF 9 agosto 2011, Operatività riconducibile all'usura
 - Com. UIF 8 luglio 2010, Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici
 - Con. UIF 15 febbraio 2010, Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria
 - Com. UIF 24 settembre 2010, Imprese in crisi e usura

Tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sono pubblicati sul sito www.bancaditalia.it



Norme transitorie (comunicato UIF)

- Comunicazioni con cui la UIF ha richiamato l'attenzione su determinate operatività a rischio:
 - 18 aprile 2016, Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

Indicatori di anomalia - D.m. 16 aprile 2010

- Connessi al cliente
- Connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- Relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- Relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società trust ed enti analoghi
- Relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati
- Relativi ad operazioni contabili e finanziarie

La ricorrenza di un o più indici di anomalia non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'effettuazione della segnalazione

Comportamenti non elencati tra gli indici di anomalia ma che rilevano profili di sospetto sono comunque rilevanti ai fini della segnalazione

Indicatori di anomalia connessi al cliente - Esempi

- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo
- Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di pagamento dell'operazione - Esempi

- Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro
- Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi - Esempi

- Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società o aziende
- Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante

Com. UIF 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni - Esempi

Sotto il profilo soggettivo:

- soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome
- soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione
- soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l'attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa attività

Com. UIF 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni – Esempi

Sotto il profilo oggettivo:

- emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni consulenza ovvero beni immateriali
- incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse
- emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie

Quaderni dell'antiriciclaggio – aprile 2015

Casi ricorrenti

- Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori
- Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di asset
- Operatività di «compro-oro» connessa ad acquisto di polizze pegno
- False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi
- Rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito
- Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
- Frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Quaderni dell'antiriciclaggio – aprile 2015

Casi emergenti

- Operatività sospetta di una Onlus
- Uso improprio di trust
- Cessioni di rami d'azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale
- Operatività preordinata a possibili finalità corruttive
- Uso di contratti di affitto di ramo d'azienda per finalità dissimulatorie
- Distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi
- Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta

Esclusione

L'obbligo di segnalazione **non** si applica ai professionisti in relazione:

- alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l'attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 35 comma 5)
- in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge

Tempi della segnalazione

La segnalazione va effettuata prima del compimento dell'operazione, senza ritardo (art. 35, comma 1)

Prima di effettuare la segnalazione, il professionista si astiene dall'esecuzione dell'operazione, salvi i casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini (art. 35, comma 2)

La UIF può sospendere l'operazione sospetta per un massimo di 5 giorni, sempre che questo non pregiudichi il corso delle indagini (art. 6, comma 4, lett. c)



Modalità di segnalazione

Solo per via telematica:

- tramite il portale della Banca d'Italia, mediante data entry o upload di files, previa registrazione
- dal 18 maggio 2017, tramite il CNDCEC, in forma anonima; la piattaforma è raggiungibile accedendo dalla home page del sito www.commercialisti.it oppure direttamente al sito <https://antiriciclaggiopro.it> (d.m. 4 maggio 2012)

Riservatezza

- E' fatto divieto di dare comunicazione della segnalazione al soggetto interessato o a terzi
- Il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del PM né in quello del dibattimento e la sua identità non può essere rivelata a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38 comma 3)

Responsabilità

Le comunicazioni delle informazioni effettuate in buona fede dal professionista o dai suoi dipendenti ai fini della SOS, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

Non sussiste responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che effettua le comunicazioni non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata

Comunicazioni oggettive

Comunicazioni oggettive (art. 47)

I soggetti obbligati inviano alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di R e FT

I dati sono impiegati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di R o FT

La UIF emanerà apposite istruzioni

Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta

Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive per intermediari finanziari

E' recentemente ultimata la pubblica consultazione delle istruzioni in materia di comunicazioni oggettive emanate dalla UIF a luglio 2018.

Tali istruzioni sono, però, rivolte a banche, a Poste Italiane Spa, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.

Gli esiti della Relazione della Commissione Europea e dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo hanno individuato quali categorie ad elevato rischio le operazioni in denaro contante.

Come conseguenza di ciò è stato individuato un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento della soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile, prendendo in considerazione anche eventuali operazioni cumulate nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate dal medesimo cliente o esecutore.





OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Sistemi interni di segnalazione



Sistemi interni di segnalazione (art. 48)

I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione, al loro interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione

Le procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza del segnalante e del presunto responsabile
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato



Sistemi interni di segnalazione (art. 48)

La segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato

L'identità del segnalante può essere rivelata soltanto con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Sanzioni



Nuovo impianto sanzionatorio

Prevede l'irrogazione di sanzioni penali soltanto per le condotte più gravi di:

- violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, perpetrate attraverso **frode o falsificazione** e
- violazione del divieto di **comunicazione dell'avvenuta segnalazione**

In tutti gli altri casi sono previste sanzioni amministrative ed eventualmente misure ulteriori

Successione di leggi nel tempo – sanzioni amministrative (art. 69)

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la **legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole**, compresa l'applicabilità dell'istituto del **pagamento in misura ridotta**

Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove sanzioni non costituisce più illecito

Applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 68)

Prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario che non si sia avvalso della medesima facoltà nei cinque anni precedenti può richiedere il **pagamento della sanzione con la riduzione di 1/3**

L'agevolazione si applica anche ai decreti già notificati, ma non ancora diventati definitivi alla data di entrata in vigore del decreto

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 67)

Il MEF considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una **persona fisica o giuridica**:

- la gravità e durata della violazione
- il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica
- la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile
- l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili
- l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile
- il livello di cooperazione con le autorità prestate della persona fisica o giuridica responsabile
- l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di R e FT, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati
- le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 67)

A fronte di violazioni di minore gravità la sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in base ai criteri esposti all'art. 67, può essere ridotta da un terzo a due terzi

Si applicano le disposizioni in tema di **cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni**

Fattispecie base e fattispecie qualificate (art. 67)

Per alcune violazioni, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative differenziate per:

- fattispecie **base**: non connotate dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale
- fattispecie **qualificate**: connotate dalla presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere grave, ripetuto, sistematico, plurimo

Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Adeguata verifica	
Falsificazione di dati e di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Utilizzo, in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere, necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela (art. 55, comma 3)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro

Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Conservazione	
Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale e sull'operazione (art. 55, comma 2)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Avvalimento di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni (art. 55, comma 2)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro



Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Segnalazione operazioni sospette	
Violazione del divieto di comunicazione di cui agli art. 39 comma 1 (divieto di dare comunicazione dell'invio della SOS al cliente interessato o a terzi) e 41, comma 3 (divieto di dare comunicazione del flusso di ritorno delle informazioni al cliente interessato o a terzi) (art. 55, comma 4)	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro

Sanzioni amministrative (art. 56)

Violazione	Sanzione
Adeguate verifica e astensione	
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 56, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 56, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro
Compimento dell'operazione o esecuzione della prestazione professionale in violazione dell'obbligo di astensione (art. 56, comma 3)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 56, comma 3)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro



Sanzioni amministrative (art. 57)

Violazione	Sanzione
Conservazione	
Omessa o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, in tutto o in parte (art. 57, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 57, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro

Sanzioni amministrative (art. 58)

Segnalazione di operazioni sospette	
Omessa segnalazione (salvo che il fatto costituisca reato) (art. 58, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 58, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime che producono un vantaggio economico (art. 58, comma 4)	<p>L'importo massimo della sanzione di cui sopra (300.000 euro):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico, qualora questo sia determinato o determinabile, e comunque non sia inferiore a 450.000 euro - è elevato fino a 1.000.000 euro, qualora il vantaggio non sia determinato o determinabile

Sanzioni amministrative (art. 58)

Segnalazione di operazioni sospette	
Omessa esecuzione del provvedimento dell'operazione sospetta (art. 58, comma 6)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
<p>Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni o omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di SOS, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58</p>	

Sanzioni amministrative (art. 63)

Comunicazioni infrazioni in tema di denaro contante, assegni, vaglia e libretti di deposito

Omessa comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore sopra soglia; delle infrazioni in tema di assegni bancari e postali e assegni circolari, vaglia postali e cambiari; delle infrazioni in tema di libretti di deposito, bancari o postali (richiamate dall'art. 51, comma 1) (art. 63, comma 5)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro



E' consentita l'oblazione se gli importi trasferiti \leq 250.000

Violazioni delle disposizioni in tema di contante e titoli al portatore

Violazioni in tema di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore oltre soglia e in tema di assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (art. 63, commi 1 e 6)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

La sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo per le violazioni superiori a 250.000 euro.

Sanzioni amministrative (art. 63)



NOVITA' DELLA LEGGE 136/2018

Art. 63, nuovo comma 1-bis, dispone: “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, (sanzioni in tema di assegni privi di clausola di intrasferibilità) relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione...”.

Importo assegno	Sanzione:	
	ante e post 24/10/2018	
1.000	da 3.000 a 50.000 euro	100 euro
2.000	da 3.000 a 50.000 euro	200 euro
5.000	da 3.000 a 50.000 euro	500 euro
10.000	da 3.000 a 50.000 euro	1.000 euro

Sanzioni amministrative (artt. 46 e 60)

Comunicazioni da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati	
Omesse comunicazioni di cui all'art. 46 (art. 59, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Obblighi informativi nei confronti della UIF e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze	
Omessa fornitura alla UIF di dati o richieste per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, da parte dei destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione (art. 60, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Rifiuto di esibizione di documenti o rifiuto di fornire notizie o fornitura di notizie errate o incomplete (art. 60, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro



OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

Sanzioni amministrative (art. 62)

Mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione o controllo presso intermediari bancari e finanziari

Mancato assolvimento, totale o parziale, dei compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari e finanziari, che ha agevolato, facilitato o comunque reso possibili:

- le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di cui all'art. 62, comma 1 o
- l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e astenersi dal ripeterle (ex art. 62, comma 4, lett. a) o
- hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 62, commi 2 e 3)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

Nel caso in cui il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.



Sanzioni amministrative (art. 62)

Mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione o controllo o di revisione presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio

Mancato assolvimento, totale o parziale, dei compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, che ha agevolato, facilitato o comunque reso possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di cui all'art. 62, comma 5 (art. 62, comma 5)

Revisori legali e società di revisione legale presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio responsabili delle violazioni di cui sopra (art. 62, comma 5)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 1.000.000 euro.

Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Misure ulteriori (art. 66)

Violazione	Sanzione
<p>Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 (art. 66, comma 1)</p>	<p>Il MEF informa gli OdA ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.</p>
<p>Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni</p>	<p>Pubblicazione senza ritardo sul sito web del MEF, per un periodo di cinque anni, di estratto del decreto di irrogazione delle sanzioni</p>



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Controlli



Principi generali

Il NSPV della GdF definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione:

- del profilo di rischio
- della natura
- delle dimensioni dei soggetti obbligati
- dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

(art. 9, comma 3)

Principi generali

La GdF

- effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria
- accerta e contesta (ex l. 689/1981) le violazioni agli obblighi riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo
- ha accesso ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11 dpr 605/1973 e alle informazioni sul titolare effettivo contenuti nel Registro delle Imprese

(art. 9, commi 4, 5 e 6)

I dati e le informazioni sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti

(art. 36, comma 9)

Tipologie di intervento - Ispezione

Consiste nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto destinatario dell'ispezione al fine di:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo

Tipologie di intervento – Controllo

E' limitato al **riscontro di uno o più atti di gestione o di più atti di gestione con caratteristiche omogenee** sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Ad es. può essere utilizzato per:

- procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative
- verificare il rispetto di adempimenti meramente formali (ad es. mera istituzione dell'archivio unico informatico, accertamento delle modalità di tenuta dell'archivio cartaceo, etc.)
- approfondire un numero mirato di prestazioni professionali con riferimento agli obblighi di registrazione o di adeguata verifica o di segnalazione.

L'intervento

Durata

Dipende da:

- risultanze emerse in sede di accesso;
- tipologia di operatore;
- natura dei controlli da svolgere;
- tipologia di intervento (ispezione o controllo)

Arco temporale oggetto di controllo

Annualità in corso + annualità chiusa
(possibile estensione)

Luogo

Presso la sede dell'operatore

Ciclo delle attività




Controlli (Comando Generale GDF, circolare 83607/2012)

Preliminari

- Verifica iscrizione professionista in albi/elenchi
- Acquisizione informazioni sulla struttura organizzativa del professionista
- Individuazione di ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (deleghe interne, manualistica, formazione del personale, sistemi di controllo interni)

Di merito

- [Istituzione dell'archivio]
- Adeguata verifica della clientela
- [Registrazione e] conservazione dei dati
- Segnalazione di operazioni sospette
- Comunicazione delle infrazioni amministrative al MEF
- Formazione del personale



**DOT
COM**

grazie per l'attenzione

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti